

Parere del Garante Privacy su schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. Direttiva whistleblowing).

Con il provvedimento n. 1 dell'11 gennaio 2023, il Garante Privacy (di seguito Garante), su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è pronunciato in ordine allo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della **direttiva (UE) 2019/1937** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la **protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. Direttiva whistleblowing) e disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali**, con **parere favorevole**, alla luce del sostanziale recepimento delle indicazioni suggerite al Governo in sede di stesura preliminare del testo.

Di seguito si ripercorre brevemente l'iter finalizzato al recepimento della citata direttiva. Si segnala in particolare che:

- in data 26 novembre 2019, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE la **direttiva 23 ottobre 2019 n. 2019/1937** riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

- l'articolo 26 della direttiva ha individuato la data del 17 dicembre 2021 quale termine per il recepimento delle disposizioni nel diritto nazionale da parte degli stati membri;

- la delega per il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva, conferita al Governo con legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), è scaduta senza l'adozione da parte del Governo della relativa normativa delegata;

- la legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021) ha nuovamente delegato il Governo ad adottare apposito decreto legislativo per il recepimento della direttiva. In particolare, si segnala l'articolo 13, che richiede l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

“a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, e dei soggetti indicati all'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;

b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;

d) operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente”;

- in data 9 dicembre 2022, il Consiglio dei Ministri, ha approvato lo schema di decreto legislativo finalizzato al recepimento della direttiva in discorso, sul quale sono chiamate ad esprimersi le competenti commissioni parlamentari, entro la data del 19 gennaio 2023.

Una breve disamina dello schema di decreto legislativo evidenzia che il provvedimento è volto a ricondurre ad un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela delle persone che segnalano determinate violazioni di cui siano venute a conoscenza in ambito lavorativo, sia pubblico sia privato. In particolare, la violazione di norme nei settori degli appalti pubblici; dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; della sicurezza e conformità dei prodotti; della sicurezza dei trasporti; della tutela dell'ambiente; della radioprotezione e sicurezza nucleare; della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; della salute pubblica; della protezione dei consumatori; della tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Sono escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento in esame le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate, nonché le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionali.

In particolare, sono destinatari della tutela per la segnalazione delle violazioni tutti i lavoratori dei settori pubblico e privato, anche quando le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, sempre se dette informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

La riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione è assicurata con l'attivazione di un canale di segnalazione (anche ricorrendo a strumenti di crittografia), la cui gestione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato, con personale specificamente formato, ovvero a un soggetto esterno, sempre autonomo e con personale specificamente formato.

La segnalazione avviene in forma scritta, anche avvalendosi di modalità informatiche, o in forma orale, tramite linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontro diretto, su richiesta del soggetto segnalante. Nei luoghi di lavoro, devono essere esposte informazioni chiare sulle modalità di segnalazione, nonché rese accessibili e pubblicate nel sito internet dei soggetti sia del settore pubblico sia del settore privato.

Tuttavia, è ammessa la segnalazione esterna qualora il canale di segnalazione interna risulti inattivo oppure non conforme alle previsioni, nonché in esito a un provvedimento finale negativo, per timore di ritorsione o pericolo per il pubblico interesse.

Quanto all'obbligo di riservatezza, si evidenzia che la rivelazione dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni è subordinata al consenso espresso della stessa persona; nel procedimento penale detta identità è coperta da segreto e nel procedimento innanzi alla Corte dei conti è vietata la rivelazione fino alla chiusura della fase istruttoria.

Quanto ai dati personali, è vietata la raccolta di quelli manifestamente non utili alla segnalazione, se raccolti in modo accidentale è necessario procedere all'immediata cancellazione.

La documentazione relativa alle segnalazioni è conservata per il tempo necessario alla definizione della procedura di segnalazione, comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della citata procedura.

La divulgazione pubblica è un'ulteriore modalità di segnalazione e usufruisce della tutela accordata dallo schema di decreto in discorso in determinate ipotesi.

La tutela alla persona segnalante è accordata indipendentemente dai motivi sottesi alla segnalazione ed è sancito il divieto di ritorsione.

Gli enti del terzo settore di cui all'elenco istituito presso ANAC forniscono informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito su modalità di segnalazione e su protezione dalle ritorsioni di cui alle disposizioni normative nazionali e dell'UE, nonché sui diritti della persona coinvolta, modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Se al momento della rivelazione o diffusione delle informazioni vi sono fondati motivi per ritenere che la stessa rivelazione o diffusione sia necessaria per svelare la violazione, è esclusa la responsabilità civile, amministrativa, nonché penale, del soggetto che riveli o diffonda informazioni su violazioni coperte dall'obbligo di segreto o che riguardino la tutela del diritto d'autore o la protezione dei dati personali, nonché su violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, fatta salva l'ipotesi che il fatto costituisca reato.

Gli atti di ritorsione, l'impedimento ad effettuare la segnalazione, la violazione dell'obbligo di riservatezza, nonché la mancata istituzione dei canali di segnalazione determina l'applicazione delle sanzioni.

Infine, sono nulle le eventuali rinunce e le transazioni in ordine ai diritti e alle tutele accordate dallo schema di decreto in discorso.

